

Sovraindebitamento del consumatore e crisi di impresa

Lezioni del corso di alta formazione
dell'Università del Piemonte Orientale

a cura di
Chiara Cracolici
Alessandro Curletti
Bianca Gardella Tedeschi

 Wolters Kluwer

Sovraindebitamento del consumatore e crisi di impresa

Lezioni del corso di alta formazione
dell'Università del Piemonte Orientale

a cura di

Chiara Cracolici

Alessandro Curletti

Bianca Gardella Tedeschi

 Wolters Kluwer

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 - Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Finito di stampare nel mese di marzo 2021
da LegoDigit S.r.l.,
Via Galileo Galilei, 15/1 - 38015 Lavis (TN)

Introc
Avv. (C
Tedes

La Dir
Dott. (C

Rifless
il Deci
Prof.ss

Il Cod
Prof. A

La nuc
Prof.ss

Le pot
Prof.ss

Pro

I princ
Prof. A

Le co
dell'In
Dott.ss

I presu
Prof.ss

© Wolte

SOMMARIO

Introduzione	XI
<i>Avv. Chiara Cracolici, Avv. Alessandro Curletti, Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi</i>	

Capitolo I

Una nuova cultura dell'impresa.

Una lettura ragionata del quadro normativo di riferimento

La Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza.....	3
<i>Dott. Giuseppe Fichera</i>	
Riflessioni costituzionali sull'attuazione della Legge delega n. 155/2017 e il Decreto Legislativo n. 14/2019	13
<i>Prof.ssa Anna Maria Poggi</i>	
Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza: struttura e finalità della riforma.....	18
<i>Prof. Avv. Maurizio Irrera</i>	
La nuova disciplina del sovraindebitamento	26
<i>Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi</i>	
Le potenzialità delle procedure da sovraindebitamento al tempo del Covid-19.	34
<i>Prof.ssa Marina Spiotta</i>	

Capitolo II

Principi generali e presupposti di accesso alle procedure.

Profili di raccordo tra la vecchia disciplina e la normativa riformata

I principi generali e la prededucibilità dei crediti	57
<i>Prof. Avv. Stefano Ambrosini</i>	
Le competenze del Tribunale delle Imprese nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza.....	68
<i>Dott.ssa Gabriella Ratti</i>	
I presupposti oggettivi, soggettivi e di ammissibilità. Le procedure familiari.....	82
<i>Prof.ssa Avv. Eva Desana</i>	

Il socio illimitatamente responsabile.....	90
<i>Dott. Luciano Panzani</i>	
<i>Start-up</i> innovative e composizione della crisi	99
<i>Prof.ssa Elena Fregonara</i>	

Capitolo III

Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore. Aspetti sostanziali e procedurali

La nozione di consumatore	109
<i>Prof. Raffaele Caterina</i>	
Lo status del fideiussore sovraindebitato: professionista o consumatore? ..	116
<i>Dott.ssa Melissa Capelli</i>	
Le condizioni soggettive ostative. Il nuovo concetto di "meritevolezza"	130
<i>Dott. Giuseppe Limitone</i>	
Il piano del consumatore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tra vecchia disciplina e disciplina riformata.....	137
<i>Dott. Stefano Miglietta</i>	
Moratoria ultrannuale e ragionevole durata del piano del consumatore.....	148
<i>Dott. Francesco Terrusi</i>	

Capitolo IV

L'accordo di composizione della crisi ed il concordato minore. Aspetti sostanziali e procedurali

L'accordo di composizione della crisi.....	157
<i>Dott.ssa Giovanna Dominici</i>	
Il concordato minore.....	170
<i>Dott.ssa Cecilia Marino</i>	
Riflessioni costituzionali sul Codice della Crisi. L'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese e il socio illimitatamente responsabile garan- te. Il concordato minore in continuità e la sua esecuzione	180
<i>Dott. Alberto Crivelli</i>	

..... 90

..... 99

debiti del consumatore. durali

..... 109

ista o consumatore?.. 116

di "meritevolezza" 130

biti del consumatore.

..... 137

o del consumatore..... 148

concordato minore. durali

..... 157

..... 170

renditore, cancellato
responsabile garan-
zione 180

Rapporti tra procedure di composizione della crisi da sovraindebitamen-
to e procedure esecutive 190
Dott.ssa Pasqualina Principale

Capitolo V

La liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012, la liquidazione controllata del sovraindebitato e l'esdebitazione ex D.Lgs. n. 14/2019

Le vicende patologiche delle procedure di sovraindebitamento. La con-
versione in procedura liquidatoria nella L. 3/2012 e nel Codice della Crisi.. 199
Dott. Federico Rolfi

La liquidazione del patrimonio e la procedura di liquidazione controllata.
Tra vecchia disciplina e normativa riformata 216
Dott. Angelo Napolitano

La rilevanza degli atti in frode 230
Dott. Alessandro Farolfi

L'esdebitazione. Tra la L. n. 3/2012 ed il Codice della Crisi d'Impresa e
dell'Insolvenza..... 241
Dott.ssa Anna Ghedini

Capitolo VI

La gestione dei crediti erariali, previdenziali e dei rapporti di lavoro nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La gestione dei crediti erariali nelle procedure di sovraindebitamento 255
Dott.ssa Paola Cavarero

La gestione dei crediti previdenziali..... 260
Dott. Matteo Buffoni

La gestione dei rapporti di lavoro nelle procedure di composizione della
crisi da sovraindebitamento 273
Dott. Fabrizio Aprile

Capitolo VII

Gli Organismi di composizione della crisi e la figura del gestore della crisi. La gestione dei rapporti di lavoro. Profili di responsabilità civile, penale e deontologica

Panoramica sulle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	283
<i>Dott.ssa Cristina Lanzo</i>	
Diritto emergenziale delle crisi d'impresa e del consumatore all'epoca del Covid-19.....	297
<i>Dott. Nicola Graziano</i>	
I profili di responsabilità civile per i gestori della crisi.....	305
<i>Dott.ssa Stefania Tassone</i>	
I profili penalistici del settore concorsuale.....	315
<i>Dott. Giancarlo Avenati Bassi</i>	

Capitolo VIII

Le misure di allerta. Una nuova "cultura dell'impresa". L'approccio preventivo alla crisi di impresa. Indici ed indicatori della crisi. Allerta interna ed esterna. Gli OCRI e la procedura di composizione assistita della crisi. Artt. 12 a 15 C.C.I.I.

Gli assetti organizzativi e la gestione del rischio; gli assetti amministrativo-contabili e i flussi informativi.....	327
<i>Dott. Renato Rordorf</i>	
Pianificazione, controllo, modelli di <i>governance</i> e modelli organizzativi nella prospettiva della crisi d'impresa	334
<i>Prof. Avv. Stefano A. Cerrato</i>	
Novità in tema di organi di controllo e gruppi di imprese	343
<i>Prof.ssa Avv. Mia Callegari</i>	
Appunti in tema di misure di allerta: struttura e finalità del sistema.....	352
<i>Dott. Roberto Fontana</i>	
Gli OCRI e la procedura di composizione assistita della crisi.....	364
<i>Prof.ssa Dott.ssa Maria Lucetta Russotto</i>	

Capitolo IX

**La fase del risanamento imprenditoriale nella duplice dimensione
giuridica ed economica. Gli strumenti di regolazione
della crisi/insolvenza (accordi in esecuzione dei piani attestati
ed accordi di ristrutturazione dei debiti)**

Il finanziamento all'impresa in crisi.....	371
<i>Prof. Luciano M. Quattrocchio</i>	
Piano attestato di risanamento. Natura giuridica, caratteristiche generali del piano, formalizzazione, attestazione e relativa fase esecutiva. Tra la vecchia disciplina e la normativa riformata.....	376
<i>Dott.ssa Patrizia Goffi</i>	
Accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore. Profili giuridici.....	384
<i>Prof. Avv. Alessandro Monteverde</i>	
Accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore. Profili aziendali.....	390
<i>Prof.ssa Patrizia Riva</i>	

Capitolo X

**Il concordato preventivo nella duplice connotazione
giuridica ed aziendalistica**

Il concordato preventivo nel contesto del nuovo procedimento unitario....	409
<i>Prof. Avv. Marco Aiello</i>	
Il quadro dell'informativa economico-finanziaria nella procedura di con- cordato preventivo.....	420
<i>Prof. Dott. Alain Devalle</i>	
L'istituto del concordato preventivo con riferimento alle novità di mag- gior rilievo introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza	427
<i>Avv. Jacopo Macchia</i>	
Il piano di concordato in continuità.....	437
<i>Avv. Alessandra Giovetti</i>	

la figura del gestore Profili di responsabilità giuridica	
La crisi da sovrainde- bitamento.....	283
Il consumatore all'epoca della crisi.....	297
La crisi da sovrainde- bitamento.....	305
La crisi da sovrainde- bitamento.....	315
La "impresa". L'approccio alla crisi. Indicatori della crisi. La procedura di composizione nel nuovo C.C.I.A.A.	
La crisi da sovrainde- bitamento.....	327
La crisi da sovrainde- bitamento.....	334
La crisi da sovrainde- bitamento.....	343
La crisi da sovrainde- bitamento.....	352
La crisi da sovrainde- bitamento.....	364

Capitolo XI

La liquidazione giudiziale

Liquidazione giudiziale: breve storia del Codice della Crisi e dell'Insolvenza <i>Dott. Antonio Didone</i>	451
La liquidazione giudiziale ed i poteri del tribunale concorsuale <i>Dott. Antonino Geraci</i>	463
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato e sulla disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda..... <i>Dott. Roberto Bellè</i>	474
Le modalità di vendita <i>Dott. Salvatore Saija</i>	483

CURA

Avv. C

Avv. A

Prof.s

AUTOC

Prof. /

Prof. /

Dott.

Dott.

d'App

Dott.

Dott.

Prof.s

Dott.s

Prof. F

Dott.s

Prof. A

Dott. /

Prof.s

Prof. D

dine d

Dott. /

Cassa

Dott.s

Tribun

Dott. /

Dott.

Cassa

Dott. /

presa

Prof.s

Dott. /

© Wolt

ACURATORI E AUTORI

CURATORI

Avv. Chiara Cracolici (Avvocato del Foro di Torino)
 Avv. Alessandro Curletti (Avvocato del Foro di Torino)
 Prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi (Università del Piemonte Orientale)

AUTORI

Prof. Avv. Marco Aiello (*Università di Torino*)
 Prof. Avv. Stefano Ambrosini (*Università del Piemonte Orientale*)
 Dott. Fabrizio Aprile (*Consigliere della Corte d'Appello di Torino*)
 Dott. Giancarlo Avenati Bassi (*Sostituto Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino*)
 Dott. Roberto Bellè (*Consigliere della Corte di Cassazione*)
 Dott. Matteo Buffoni (*Giudice del Tribunale di Ivrea*)
 Prof.ssa Avv. Mia Callegari (*Università di Torino*)
 Dott.ssa Melissa Capelli (*Università di Torino*)
 Prof. Raffaele Caterina (*Università di Torino*)
 Dott.ssa Paola Cavarero (*Giudice del Tribunale di Ivrea*)
 Prof. Avv. Stefano A. Cerrato (*Università di Torino*)
 Dott. Alberto Crivelli (*Giudice del Tribunale di Monza*)
 Prof.ssa Avv. Eva Desana (*Università di Torino*)
 Prof. Dott. Alain Devalle (*Università di Torino – Dottore Commercialista Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino*)
 Dott. Antonio Didone (*Presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione*)
 Dott.ssa Giovanna Dominici (*già Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino*)
 Dott. Alessandro Farolfi (*Giudice del Tribunale di Ravenna*)
 Dott. Giuseppe Fichera (*Magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione*)
 Dott. Roberto Fontana (*Sostituto Procuratore del Dipartimento Crisi D'Impresa della Procura della Repubblica di Milano*)
 Prof.ssa Elena Fregonara (*Università del Piemonte Orientale*)
 Dott. Antonino Geraci (*Giudice del Tribunale di Viterbo*)

© Wolters Kluwer Italia

- Dott.ssa Anna Ghedini (*Giudice del Tribunale di Ferrara*)
Avv. Alessandra Giovetti (*Avvocato del Foro di Torino*)
Dott.ssa Patrizia Goffi (*Dottore Commercialista, Consigliere dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino*)
Dott. Nicola Graziano (*Giudice del Tribunale di Napoli*)
Prof. Avv. Maurizio Irrera (*Università di Torino*)
Dott.ssa Cristina Lanzo (*Dottore Commercialista Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino*)
Dott. Giuseppe Limitone (*Giudice del Tribunale di Vicenza*)
Avv. Jacopo Macchia (*Avvocato del Foro di Torino*)
Dott.ssa Cecilia Marino (*Giudice del Tribunale di Tempio Pausania*)
Dott. Stefano Miglietta (*Giudice del Tribunale di Torino*)
Prof. Avv. Alessandro Monteverde (*Università del Piemonte Orientale*)
Dott. Angelo Napolitano (*Magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione*)
Dott. Luciano Panzani (*già Presidente della Corte d'Appello di Roma*)
Prof.ssa Anna Maria Poggi (*Università di Torino*)
Dott.ssa Pasqualina Principale (*Giudice del Tribunale di Firenze*)
Prof. Luciano Matteo Quattrocchio (*Università di Torino*)
Dott.ssa Gabriella Ratti (*Presidente del Tribunale delle Imprese di Torino*)
Prof.ssa Patrizia Riva (*Università del Piemonte Orientale*)
Dott. Federico Rolfi (*Giudice del Tribunale di Milano*)
Dott. Renato Rordorf (*Presidente Emerito della Corte di Cassazione*)
Prof.ssa Dott.ssa Maria Lucetta Russotto (*Università di Firenze*)
Dott. Salvatore Saija (*Consigliere della Corte di Cassazione*)
Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (*Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano*)
Prof.ssa Marina Spiotta (*Università del Piemonte Orientale*)
Dott.ssa Stefania Tassone (*Presidente della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino*)
Dott. Francesco Terrusi (*Consigliere della Corte di Cassazione*)

Que
corsual
D.lgs. r
necess:
punta
quadro
consum
nali ed
denza.
borator
all'Univ
al fine c
del con
lizzazio
CRISI, C
e sull'Ir
Fondaz
pubblic
S.p.A. Ri
e l'Imp
dott. M
tori insc
Il Co
sia per
atto dal
strati, p
scenti. L
della M
crisi di i
07.11.20
di indiri
la elabo
si occup
dovran
progran
intenda

INTRODUZIONE

Chiara Cracolici, Alessandro Curletti
e Bianca Gardella Tedeschi

Questo lavoro traccia un percorso intorno alla disciplina delle procedure concorsuali, contenuta in numerose fonti: la Legge fallimentare, la L. n. 3/2012, il D.lgs. n. 14/2019, il D.lgs. n. 147/2020, la L. n. 176/2020. Tali fonti devono essere necessariamente raccordate tra di loro per assicurare una comprensione chiara e puntuale della delicata materia. L'opera si pone l'ambizioso obiettivo di offrire un quadro esaustivo in tema di crisi d'impresa, insolvenza e sovraindebitamento del consumatore, aggiornato alla luce delle più recenti innovazioni normative, nazionali ed europee e completato da autorevole e significativa dottrina e giurisprudenza. L'opera è costituita dalle lezioni del corso che è stato organizzato dal *Laboratorio sul Sovraindebitamento del consumatore*, ideato e costituito in seno all'Università del Piemonte Orientale da un'idea sinergica degli scriventi curatori, al fine di ricostituire un quadro organico della disciplina del sovraindebitamento del consumatore e della crisi di impresa. Altre realtà hanno collaborato alla realizzazione del corso: gli enti di formazione *IuseFOR* ed *Eutekne S.p.A.*, il *Centro CRISI*, Centro di Ricerca Interdipartimentale su Impresa, sul Sovraindebitamento e sull'Insolvenza dell'Università di Torino. Ha inoltre ottenuto il patrocinio della Fondazione Anti-Usura, *La Scialuppa CRT Onlus* e della società attiva nei servizi di pubblicità legale e di gestione delle vendite giudiziarie, *Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.* Ringraziamo il dott. Luigi Azzarone del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa per il supporto organizzativo. Un ringraziamento particolare va alla dott. Melissa Capelli e al dott. Tommaso Mazzini, che si sono mostrati collaboratori insostituibili.

Il Corso si è svolto tra settembre 2020 e dicembre 2020 con modalità webinar, sia per garantire il rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 messe in atto dal Governo italiano, sia per consentire ad un più elevato numero di magistrati, professori universitari, professionisti di prendervi parte come relatori o discenti. Lo scheletro del corso è costituito dalle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura, in tema di formazione ed aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 356 C.C.I.L., in data 07.11.2019. Nelle intenzioni del legislatore delegato, trattasi di veri e propri "atti di indirizzo programmatico generale", che "costituiscono il tracciato didattico per la elaborazione dei corsi di aggiornamento biennale destinati ai professionisti che si occupano del settore della crisi di impresa" [Linee Guida, pag. 3] ed i cui punti dovranno, ai sensi dell'art. 356 del C.C.I.L., essere scrupolosamente tutti trattati dai programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai professionisti che intendano iscriversi (o mantenere l'iscrizione) nell'Albo Unico Nazionale dei

Gestori della Crisi, ai fini dell'esercizio delle funzioni di curatore fallimentare, di liquidatore giudiziale, di professionista indipendente incaricato dal debitore e di componente del Collegio OCRI.

Il Corso di perfezionamento si è posto l'obiettivo di consentire ai numerosi iscritti, professionisti e componenti delle autorità giudiziarie ed amministrative, di acquisire una formazione specialistica nella materia della ristrutturazione, della crisi di impresa, dell'insolvenza e sovraindebitamento del consumatore. Il corso ha ricevuto l'accreditamento del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha, inoltre, consentito ai discenti – nella specie, i professionisti iscritti agli albi - di acquisire (e, se del caso, mantenere) i requisiti di qualificazione professionale, richiesti dall'art. 4, comma 5, lett. b) e d), del decreto Ministero della Giustizia, 24 settembre 2014, n. 202, ai fini rispettivamente dell'iscrizione e dell'aggiornamento biennale nell'elenco dei Gestori della Crisi inserito nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nelle originarie ambizioni e stante la convinzione, poi tradita, che il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza entrasse in vigore il 15 agosto 2020, si auspicava altresì che la partecipazione attiva e con profitto al corso, organizzato sulla scorta di tredici modelli didattici ben articolati secondo quanto richiesto dalle Linee Guida della SSM, potesse rappresentare per il professionista un valido e legittimo titolo di abilitazione, ai fini dell'iscrizione nel costituendo Albo Unico dei Gestori della Crisi e, così di conseguenza, ai fini dell'esercizio, una volta entrato in vigore il codice della crisi, delle funzioni di curatore fallimentare, commissario, di liquidatore giudiziale, professionista indipendente (incaricato dal debitore) e componente del Collegio OCRI ex art. 17, comma 1, lett. a) e b) C.C.I.I.

Come è a tutti noto, anche in considerazione situazione economico-finanziaria legata all'epidemia da Covid 19, il legislatore ha ritenuto opportuno postergare l'entrata in vigore del codice al 1 settembre 2021. Tale previsione è contenuta nell'art. 5 del decreto liquidità (D.L. n. 23/2020), che è intervenuto, modificando l'art. 389, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019. Pur non rappresentando un valido titolo abilitante, non si può certamente sottacere come il corso abbia comunque rappresentato un tanto adeguato strumento di formazione in materia di crisi di impresa, di insolvenza e di sovraindebitamento del consumatore.

La presente opera è stata realizzata attraverso la trascrizione, la rielaborazione e l'aggiornamento delle relazioni presentate nel Corso di alta formazione per Gestori della crisi di impresa. Si precisa sin d'ora che alcuni contributi rappresentano la puntuale trascrizione dell'intervento del relatore svolto durante il corso, revisionato dal relatore e, se del caso, aggiornato. Altri contributi sono stati redatti appositamente per questo volume. Per il lavoro di trascrizione, ringraziamo Rossochina Servizi Editoriale, prezioso collaboratore nella realizzazione dell'opera.

L'opera si compone di undici capitoli che, partendo da una attenta analisi del quadro normativo di riferimento, nazionale ed europeo, delineano, la struttura e la finalità della riforma attuata con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

di cui al
mente s
terizzan
procedu
non solt
e delle p
disciplin
della lett
e dottrir
(pre)vige
cedure c
ed accor
correlati
concord
procedu
reati nel
procedu
nell'amb
centissin
sovraind
organizz
dalle cita
per il fut

Con
mento, g
sovraind
(UE) 201
n. 14/20
cedure d
recente l

Intor
del Parl
dell'Unic
prevenit
cia delle
modifica
esaustivo
bizioso s
imprese
accedere
consente
vraindeb
zione do

i di curatore fallimentare, di
e incaricato dal debitore e di

o di consentire ai numerosi
diziarie ed amministrative, di
i della ristrutturazione, della
to del consumatore. Il corso
Forense e del Consiglio Na-
tabili. Ha, inoltre, consentito
albi - di acquisire (e, se del
ssionale, richiesti dall'art. 4,
ustizia, 24 settembre 2014, n.
rramento biennale nell'elen-

Organismi di composizione
linistero della Giustizia. Nelle
lita, che il Codice della crisi di
osto 2020, si auspicava altresì
, organizzato sulla scorta di
to richiesto dalle Linee Guida
ta un valido e legittimo titolo
Albo Unico dei Gestori della
na volta entrato in vigore il
tare, commissario, di liquida-
cato dal debitore) e compo-
e b) C.C.I.I.

azione economico-finanziaria
venuto opportuno postergare
Tale previsione è contenuta
e è intervenuto, modificando
ppresentando un valido titolo
l corso abbia comunque rap-
zione in materia di crisi di im-
sumatore.

trascrizione, la rielaborazione
so di alta formazione per Ge-
cuni contributi rappresentano
svolto durante il corso, revi-
ri contributi sono stati redatti
trascrizione, ringraziamo Ros-
lla realizzazione dell'opera.
ndo da una attenta analisi del
opeo, delineano, la struttura e
isi di impresa e dell'insolvenza

di cui al D.Lgs. n. 14/2019, fornendo la risposta all'interrogativo - scrupolosamente segnalato dalle Linee Guida della SSM - su quali siano gli elementi caratterizzanti e differenzianti la vecchia legge fallimentare, da una parte, e la nuova procedura di liquidazione giudiziale, dall'altra parte. Analizzano le potenzialità, non soltanto economiche, ma anche di stampo "culturale", degli istituti dell'allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi e a tal fine presentano la disciplina di dettaglio relativa a tali istituti; descrivono, sulla base sicuramente della lettera ma anche dell'interpretazione fornita dalla più attenta giurisprudenza e dottrina, la riformata disciplina - senza tralasciare una comparazione con la (pre)vigente normativa - in materia di procedure di sovraindebitamento, di procedure concordatarie e di strumenti stragiudiziali (i piani attestati di risanamento ed accordi di ristrutturazione) e non mancano di soffermarsi anche sugli aspetti correlati alla gestione dei crediti erariali e previdenziali nelle procedure di stampo concordatario, sugli aspetti correlati alla gestione dei rapporti di lavoro in tutte le procedure, tanto maggiori quanto minori, ed al diritto penale, quali l'analisi dei reati nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e nelle procedure di composizione assistita della crisi o delle misure cautelari penali nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. È, inoltre, illustrata la recentissima L. n. 176/2020 che ha introdotto alcune importanti novità in tema di sovraindebitamento. Non manca, poi, una analisi normativa degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese che, come anche ricordato dalle citate Linee Guida, rappresentano allo stato una sfida essenziale ed unica per il futuro del nostro Paese.

Con il primo capitolo, dedicato all'analisi della normativa vigente di riferimento, gli autori inquadrano il tema della crisi di impresa, dell'insolvenza e del sovraindebitamento del consumatore nel generale assetto della direttiva europea (UE) 2019/1023, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 147/2020 e della L. n. 3/2012, sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come modificata dalla recente L. n. 176/2020, entrata in vigore il 25.12.2020.

Intorno alla direttiva europea sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, 2019/1023, del Parlamento europeo e del Consiglio (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 26.06.2019, la quale riguarda i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione ed interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, l'insolvenza ed esdebitazione e che va a modificare la precedente Direttiva (UE) 2017/1132), l'autore fornisce il quadro esaustivo della disciplina europea, avendo cura di ben rimarcare, da un lato, l'ambizioso scopo della direttiva - che ricordiamo qui essere quello di garantire *"alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare ad operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo ed a conseguire una maggiore efficacia*

delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata" - laddove, dall'altro, di descrivere i tre settori di intervento della direttiva ben individuati dall'art. 1 della stessa (nello specifico, le misure di "ristrutturazione preventiva", le procedure di esdebitazione per l'imprenditore insolvente e le misure comuni per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione) [cfr. relazione del Dott. Giuseppe Fichera].

L'analisi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 147/2020, non può prescindere da una preliminare disamina della sua struttura, delle sue finalità e finanche di un necessario raccordo rispetto alla (pre)vigente disciplina contenuta nella Legge fallimentare e nella L. n. 3/2012, anche e soprattutto alla luce del fatto che, per i primi anni, la vecchia disciplina coesisterà rispetto a quella contenuta nella riforma ed i professionisti si troveranno a dover gestire sia le vecchie procedure sia le procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Al fine di comprendere la genesi e così lo spirito e la filosofia della riforma, l'autore non manca di sviluppare altresì un prezioso approfondimento intorno alla nozione di crisi, intesa a mente dell'art. 2, comma 1, lett. a) (come modificata dal decreto correttivo) come "[...] lo stato di squilibrio economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni regolarmente pianificate", sia da un punto di vista giuridico, sia da quello aziendalistico, il che consente al lettore di comprendere appieno la filosofia della riforma, improntata alla distinzione tra lo stato di crisi e lo stato di insolvenza ed alla necessità di introdurre nell'ordinamento adeguati e tempestivi sistemi di prevenzione e risanamento dell'impresa [relazione del Prof. Avv. Maurizio Irrera].

Luci e ombre, da un punto di vista di compatibilità costituzionale delle disposizioni contenute nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza rappresentano il cuore di apposito contributo [relazione della Prof.ssa Annamaria Poggi]. Interessanti e rilevanti dubbi di legittimità costituzionale, rispetto all'art. 76 Costituzione, parrebbero esistere all'interno del codice della crisi rispetto alle disposizioni contenute nella legge delega n. 155/2017. Quattro in particolare: (1) a scapito di una riforma organica e completa, come previsto dalla L. n. 155/2017, il Codice della crisi ha scelto di escludere, all'interno della disciplina riformata, la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese; (2) a scapito di una delega ad oggetto la condivisione di un principio che determinasse una "specializzazione" della magistratura in materia, il Codice ha mancato di disciplinare la creazione di apposite sezioni specializzate all'interno dei tribunali ordinari; (3) l'esigenza di organicità avvertita dalla legge delega avrebbe richiesto il superamento del meccanismo del doppio binario, per le società cooperative, nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa; esigenza non soddisfatta dal codice della crisi; (4) da ultimo, l'eliminazione *tout court* del c.d. *automatic*

debitazione, in particolare at-
e, dall'altro, di descrivere i tre
i dall'art. 1 della stessa (nello
le procedure di esdebitazione
er aumentare l'efficienza delle
debitazione) [cfr. relazione del

all'insolvenza, di cui al D.Lgs.
può prescindere da una pre-
ità e finanche di un necessario
nuta nella Legge fallimentare
del fatto che, per i primi anni,
tenuta nella riforma ed i pro-
ie procedure sia le procedure
Codice della crisi di impresa e
e così lo spirito e la filosofia
resì un prezioso approfondi-
e dell'art. 2, comma 1, lett. a)
...] lo stato di squilibrio econo-
l debitore, e che per le imprese
a prospettici a far fronte alle
unto di vista giuridico, sia da
comprendere appieno la filo-
lo stato di crisi e lo stato di
amento adeguati e tempestivi
[relazione del Prof. Avv. Mau-

ità costituzionale delle dispo-
dell'insolvenza rappresentano
f.ssa Annamaria Poggi]. Inte-
ile, rispetto all'art. 76 Costitu-
ella crisi rispetto alle dispo-
attro in particolare: (1) a sca-
revisto dalla L. n. 155/2017, il
o della disciplina riformata, la
randi imprese; (2) a scapito di
io che determinasse una "spe-
ce ha mancato di disciplinare
erno dei tribunali ordinari; (3)
a avrebbe richiesto il supera-
cietà cooperative, nell'ambito
iva; esigenza non soddisfatta
tout court del c.d. *automatic*

stay, a scapito di una delega che, a dire il vero, aveva ad oggetto una revisione della disciplina delle misure protettive e non anche la loro eliminazione. Resta il dubbio se sia sufficiente e, finanche, costituzionalmente legittima, la scelta di ovviare ai menzionati profili di illegittimità costituzionale, attraverso lo strumento del decreto legislativo integrativo e correttivo.

Il capitolo si chiude con la nuova disposizione normativa L. n. 176/2020 (legge di conversione del D.L. n. 137/2020), l'analisi delle disposizioni contenute nella L. n. 176/2020 evidenzia, peraltro, come le modifiche intervenute alla L. n. 3/2012 rappresentino *de facto* una anticipazione delle più significative disposizioni contenute, in materia, nell'ambito del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza [Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi e Prof.ssa Marina Spiotta].

Il secondo capitolo si concentra sull'analisi di tematiche giuridiche generali contenute nella nuova disciplina. Viene ampiamente delineato il codice di natura comportamentale inserito nelle prime disposizioni del Codice della crisi di impresa. Gli artt. da 3 a 5 C.C.I.I. calano, all'interno delle procedure concorsuali, i doveri di buona fede e di correttezza, posti a carico del debitore, dei creditori e delle autorità. Dal punto di vista del debitore, gli stessi si sostanziano nel dotarsi di adeguati assetti organizzativi e nell'obbligo di gestire l'impresa in modo corretto e secondo criteri di prudenza. Dal punto di vista dei creditori, gli stessi si sostanziano nello specifico dovere di leale collaborazione con tutti agli attori protagonisti della procedura concorsuale (il debitore, gli OCRI, gli OCC, gli organi nominati dall'autorità giudiziaria). Dal punto di vista delle autorità, gli stessi obblighi si sostanziano nell'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle attività professionali. Viene ricostruito il riformato panorama in tema di prededucibilità dei crediti, come delineato dall'art. 6 C.C.I.I., non mancando di soffermarsi sulla disamina delle categorie dei singoli crediti e finanziamenti prededucibili [relazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini].

Uno specifico contributo viene poi dedicato all'approfondimento del prezioso e sempre più rilevante ruolo, attribuito dal Codice al Tribunale delle Imprese; ruolo che si esplica nella fase dell'allerta e, in particolare, nella fase di composizione assistita della crisi, mediante la competenza ad emanare le misure protettive, e nel "governo" delle modifiche operate, dal C.C.I.I. al codice civile, nello specifico, sono oggetto di specifica trattazione le problematiche relative alla nomina del sindaco o revisore su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, le modifiche all'art. 2049 c.c. e le innovazioni in punto di quantificazione del danno [relazione della Dott.ssa Gabriella Ratti].

Conclusa l'approfondita disamina delle su indicate tematiche generali, l'opera entra nel vivo, esaminando nel dettaglio la struttura delle procedure concorsuali, raccordando la vecchia e la riformata disciplina ed avendo il pregio di consegnare al lettore una lettura ragionata delle più significative interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in tema e le prassi operative più rilevanti.

Avviano i lavori le "procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento",

alle quali sono dedicati gli ultimi tre contributi del capitolo due ed i capitoli tre, quattro, cinque, sei e sette [cfr. relazioni Prof.ssa Avv. Eva Desana, Dott. Luciano Panzani, Prof.ssa Elena Fregonara, Prof. Raffaele Caterina, Dott.ssa Melissa Capelli, Dott. Stefano Miglietta, Dott. Giuseppe Limitone, Dott. Francesco Terrusi, Dott.ssa Giovanna Dominici, Dott.ssa Cecilia Marino, Dott. Alberto Crivelli, Dott.ssa Pasqualina Principale, Dott. Federico Rolfi, Dott. Angelo Napolitano, Dott. Alessandro Farolfi, Dott.ssa Anna Ghedini, Dott.ssa Cristina Lanzo, Dott. Nicola Graziano, Dott.ssa Paola Cavarero, Dott. Matteo Buffoni, Dott. Fabrizio Aprile, Dott.ssa Stefania Tassone].

Il sovraindebitamento viene dal codice definito all'art. 2, comma 1, lett. c), come "[...] *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza [...]*".

Con riformulazione più felice, il nuovo Codice, a differenza della vigente L. n. 3/2012, identifica con maggiore chiarezza i soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: tre, nello specifico, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (già piano del consumatore nella L. n. 3/2012), il concordato minore (già accordo di composizione della crisi nella L. n. 3/2012) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (già liquidazione del patrimonio nella L. n. 3/2012).

Con specifico riferimento alla responsabilità, pare utile segnalare altresì come il settimo capitolo si concluda con un contributo afferente la tematica dei profili penalistici del settore concorsuale, tematica importante che consente al professionista di acquisire una visione di insieme della materia. Nell'ambito di tale contesto, il su indicato contributo, dopo aver scrupolosamente fornito un esaustivo quadro ricognitivo dei rapporti tra diritto penale e crisi di impresa, si concentra sull'analisi degli specifici obblighi informativi del professionista e sull'individuazione degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento a favore del professionista per la segnalazione di eventuali fatti penalmente rilevanti ravvisati nell'ambito della gestione dell'impresa. Viene altresì fornito un approfondimento sui reati di falsità in attestazioni e relazioni, sui gruppi di imprese (Titolo VI C.C.I.I.), sulla responsabilità penale e sulla teoria dei vantaggi compensativi, obblighi degli amministratori nonché obblighi di segnalazione per gli organi di controllo e sulle misure premiali penali [relazione del Dott. Giancarlo Avenati Bassi].

L'ottavo capitolo è dedicato alle misure di allerta, all'approccio preventivo alla crisi di impresa, agli indici ed indicatori della crisi, all'allerta interna ed esterna, agli OCRI ed alla procedura di composizione assistita della crisi. Il tutto nell'ottica della creazione di una nuova cultura dell'impresa, volta in un certo senso a prevenire i fenomeni di dissesto imprenditoriale. In tale ambito, i primi tre contributi contenuti nell'ottavo capitolo affrontano, scrupolosamente, il tema degli assetti organizzativi, amministrativo e contabili, la gestione del rischio e dei flussi

capitolo due ed i capitoli tre, v. Eva Desana, Dott. Luciano Cirina, Dott.ssa Melissa Capelli, t. Francesco Terrusi, Dott.ssa Alberto Crivelli, Dott.ssa Paolo Napolitano, Dott. Alessandro, Dott. Nicola Graziano, Fabrizio Aprile, Dott.ssa Ste-

all'art. 2, comma 1, lett. c), *sumatore, del professionista, delle start up innovative e di e giudiziale ovvero a liquidazioni previste dal codice* [...]”.

differenza della vigente L. n. i che possono accedere alle tamento: tre, nello specifico, ano del consumatore nella L. nposizione della crisi nella L. nbitato (già liquidazione del

è utile segnalare altresì come erente la tematica dei profili ante che consente al profes- eria. Nell'ambito di tale con- amente fornito un esaustivo crisi di impresa, si concentra ofessionista e sull'individuamento a favore del profes- nalmente rilevanti ravvisati fornito un approfondimento i di imprese (Titolo VI C.C.I.I.), i compensativi, obblighi degli gli organi di controllo e sulle Avenati Bassi].

, all'approccio preventivo alla all'allerta interna ed esterna, a della crisi. Il tutto nell'ottica olta in un certo senso a pre- ambito, i primi tre contributi amente, il tema degli assetti one del rischio e dei flussi

informativi [relazione del Dott. Renato Rordorf], le determinazioni quantitative d'azienda, i modelli di *governance* ed organizzativi, gli indicatori della crisi [relazione del Prof. Avv. Stefano Cerrato], il ruolo degli organi di controllo e dei soggetti incaricati della revisione legale [relazione della Prof.ssa Avv. Mia Callegari]. Va ricordato, a tal riguardo, che il nuovo art. 2086 del codice civile pone a carico all'imprenditore societario o comunque collettivo *“il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*. A ciò si aggiunga altresì il nuovo ruolo attribuito agli organi di controllo societari, dei revisori contabili e società di revisione, i quali dovranno anzi tutto verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, per poi segnalare allo stesso organo amministrativo l'esistenza di eventuali indizi della crisi, con lo specifico invito a riferire sulle misure individuate per il superamento della crisi, per procedere, da ultimo, in caso di mancato riscontro all'invito nel termine di trenta giorni ovvero di mancata adozione delle misure proposte nel termine di sessanta giorni, alla tempestiva segnalazione all'OCRI.

Le misure d'allerta, interna ed esterna, sono oggetto di approfondimento del quarto contributo [relazione del Dott. Roberto Fontana]. Le c.d. procedure di “allerta”, già da tempo note all'ordinamento francese e agli ordinamenti di altri Stati, rappresentano un punto di svolta del nuovo codice (la cui disciplina è contenuta agli artt. 12, 13, 14 e 15) e si sostanziano nell'obbligo, posto a carico di determinati soggetti (nello specifico, gli organi di controllo societari e determinati creditori qualificati, quali l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'INPS), di segnalare e comunicare agli OCRI eventuali indizi della crisi di impresa e, più precisamente, quanto ai creditori qualificati di poc'anzi, il superamento di pre-determinate soglie nei debiti fiscali e contributivi. Peraltro, pena, in caso di mancata tempestiva segnalazione, la perdita del privilegio sul credito vantato. È, tuttavia, essenziale che le misure di allerta, interna ed esterna, funzionino correttamente e si ergano a strumento di prevenzione della crisi e non di suo aggravamento: e ciò non può che avvenire attraverso una corretta interpretazione delle norme esistenti. Conclude il capitolo il contributo, relativo alla procedura di composizione assistita della crisi e all'OCRI [relazione della Prof.ssa Maria Lucetta Russotto].

A cavallo tra diritto ed economia si pone il nono capitolo, dedicato all'analisi degli strumenti di regolazione della crisi e insolvenza (nello specifico, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti). In un'ottica di continuità e per prevenire l'insolvenza, l'impresa in crisi avrà necessità di ottenere dei finanziamenti (la c.d. finanza-ponte), il cui ammontare dovrà essere attentamente valutato dagli organi societari. Il primo contributo

contenuto nel capitolo, di tale specifico aspetto si occupa: della fase relativa alla erogazione della c.d. finanza-ponte e delle misure poste a tutela del finanziatore (con la previsione della prededucibilità del credito, la posizione esenzione da azioni revocatorie e responsabilità penale per bancarotta) [relazione del Prof. Luciano Matteo Quattrocchio].

Nell'ambito degli strumenti di risanamento dell'impresa, il secondo, il terzo ed il quarto contributo dedicano una specifica e particolare attenzione rispettivamente a: (1) i piani attestati di risanamento, con focus sulla loro natura giuridica, le caratteristiche generali del piano, la sua formalizzazione, l'attestazione e la fase esecutiva [relazione Dott.ssa Patrizia Goffi]; (2) gli accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore, da un punto di vista giuridico ed aziendalistico: trattasi, come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, di vere e proprie procedure concorsuali (Cass., 25 gennaio 2018, n. 1896 e Cass., 18 gennaio 2018, n. 1182), che consentono all'imprenditore in crisi di ristrutturare le proprie posizioni debitorie, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, previa redazione da parte di un professionista di una relazione che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità dell'accordo. Il tutto, coordinando la (pre)vigente e la riformata disciplina [relazione del Prof. Avv. Alessandro Monteverde e della Prof. Patrizia Riva].

Il primo contributo del decimo e penultimo capitolo, dedicato al concordato preventivo, affronta la tematica relativa al procedimento unitario di regolazione della crisi, l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, la disciplina delle impugnazioni, le misure cautelari e protettive [relazione del Prof. Avv. Marco Aiello]. A tal riguardo, l'art. 7 del C.C.I.I. stabilisce che *"[...] le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente"*. Deve essere comunque sottolineato come il procedimento di regolazione della crisi o dell'insolvenza sia solo formalmente "unitario", ma sostanzialmente doppio. Nello specifico, unitario, risulta il procedimento destinato ad accertare lo stato di crisi o di insolvenza, ma, poi, diverso, a seconda della procedura perseguita, il procedimento di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Particolare attenzione viene poi dedicata alla procedura di concordato preventivo, nella duplice dimensione tecnica-aziendalistica [relazione del Prof. Dott. Alain Devalle] e giuridica [relazione dell'Avv. Jacopo Macchia e dell'Avv. Alessandra Giovetti]. In perfetta armonia con la disciplina vigente e futura e con quanto richiesto dalle citate Linee Guida della SSM, i contributi contenuti nel capitolo si soffermano sulla disamina di tutte le più significative tematiche inerenti il piano di concordato, tra cui i necessari documenti che il debitore deve produrre, la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa nonché lo stato analitico ed estimativo delle attività. Una particolare attenzione viene dedicata alle attestazioni dei professionisti, con la disamina delle nozioni di carattere economico e tecnico alle stesse sottese.

L'ultimo capitolo affronta il tema della liquidazione giudiziale, procedura

disciplinata dal Titolo V del C.C.I.I. agli artt. 121 e ss. e che, pur nella diversa denominazione, rimane sostanzialmente analoga alla vecchia e nota procedura fallimentare. Il primo contributo delinea, nell'ambito di tale procedura, una breve storia del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza [relazione del Dott. Antonio Didone]. A seguire, un contributo che traccia i poteri del tribunale concorsuale [relazione del Dott. Antonino Geraci]. Un *focus* viene altresì dedicato nel successivo contributo agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato (art. 189 C.C.I.I.), al trattamento NASPI (art. 190 C.C.I.I.), agli effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro (art. 191 C.C.I.I.) e, ancor più nello specifico, alla tematica afferente la salvaguardia aziendale e la tutela dei posti di lavoro nell'ambito della procedura [relazione del Dott. Roberto Bellè]. Conclude il capitolo il contributo relativo alle modalità di vendita nella procedura [relazione del Dott. Salvatore Saija].

In conclusione e richiamando le stesse preziose parole spese dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle proprie Linee Guida, *"si auspica che"*, in tale delicata materia, *"[...] la formazione venga intesa realmente, da coloro che ne sono beneficiari, come una risorsa preziosa per l'esercizio delle professioni e come prima fonte di acquisizione di conoscenze ed abilità professionali"*. L'avvertita esigenza viene rintracciata nel tentare, anche attraverso opere come questa, di costruire una formazione "ideale", *"che non passi solo attraverso la teoria, ma che si nutra di una irrinunciabile esperienza pratica"*. E, per tutti, possa rappresentare il motore della professione questo prezioso insegnamento: *"l'attenta elaborazione dei valori professionali nel segno della competenza e della responsabilità consentirà di formare nel tempo professionisti-gestori attenti a realizzare il monito del legislatore europeo, bilanciando attentamente la c.d. Seconda opportunità con la esigenza di un apparato imprenditoriale ben organizzato e rispettoso delle regole di legge"* [cfr. Linee Guida SSM, pagg. 10 e 11].

Ringraziamo tutti i relatori che hanno contribuito, con il loro lavoro e con la loro competenza, a realizzare questo progetto, nonché la dott.ssa Rita Vernillo e tutta la redazione di Wolters Kluwer per aver creduto in questa opera.

* * *

Nella prefazione della nostra prima monografia in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, il Prof. Avv. Alberto Marcheselli scrisse che un testo giuridico moderno deve avere tre caratteristiche: visione, concretezza ed entusiasmo.

Caro Alberto, il tuo augurio di allora, è la nostra convinzione di oggi.

Chiara Cracolici

Alessandro Curletti

NOVITÀ IN TEMA DI ORGANI DI CONTROLLO E GRUPPI DI IMPRESE*

di Mia Callegari

I temi che mi sono stati affidati sono molto importanti e assai eterogenei. Cercherò pertanto di porre in luce, in relazione a ciascuno, quegli aspetti che mi paiono maggiormente degni di analisi alla luce della riforma del Codice della crisi, dei suoi effetti e dei suoi profili applicativi.

1. Ruolo degli organi di controllo e ruolo del soggetto incaricato della revisione legale

In primo luogo, mi concentrerò soprattutto sul ruolo di controllo e sui rapporti tra gli organi di controllo e l'introduzione e lo svolgimento delle procedure di allerta.

È già stato chiaro da queste prime relazioni che l'asse portante di molte disposizioni del nuovo CCII è proprio la tempestività nella percezione dei sintomi della crisi e la possibilità di reazione anche attraverso le procedure di allerta azionate dagli organi di controllo delle società. Vengono, infatti, riscritti i compiti e le responsabilità, nonché ridisegnati gli assetti organizzativi dell'impresa, rafforzando il compito degli organi di controllo di monitorare lo "stato di salute" della società, attivandosi dinnanzi a fondati indizi di crisi.

Per comprendere meglio le novità del Codice della crisi in tema di organi di controllo, in collegamento anche con le procedure di allerta, pare opportuno svolgere qualche considerazione sulla situazione attuale. Come noto, il sistema attualmente vigente, quale emerge dal disegno normativo anteriore all'entrata in vigore del CCII, è incentrato naturalmente sulla separazione tra l'attività di controllo della gestione attribuita al collegio sindacale e quella di controllo contabile affidata al revisore contabile. Organi ai quali la riforma della disciplina della crisi ha attribuito una nuova centralità, quali protagonisti nel monitorare e incentivare l'emersione anticipata della crisi. Mentre al collegio sindacale compete la vigilanza sull'osservanza della legge dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, al revisore legale incombe la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, secondo un modello in cui la separazione dei ruoli (cui è naturalmente ancorata anche l'imputazione delle responsabilità) è intesa come garanzia di efficienza, ma si accompagna a significativi obblighi di tempestiva informazione reciproca ai sensi dell'art. 2409 *septies* c.c.

* Il presente contributo è la trascrizione orale della relazione tenutasi durante il Corso di alta formazione "Gestori della crisi d'impresa. Le procedure di composizione della crisi tra presente e futuro" tenutosi presso l'Università del Piemonte orientale dal 25 settembre 2020 al 18 dicembre 2020.

Sono altresì noti i dibattiti sull'incongruenza del sistema, nel quale i poteri impeditivi e sanzionatori attribuiti ai diversi organi non paiono coerenti con i rispettivi doveri di sorveglianza.

Da tempo e da più parti sono state segnalate le lacune della funzione di controllo sull'amministrazione del collegio sindacale, che così come disegnata dal codice civile appare un'attività intermittente, scandita dalle verifiche periodiche e dalla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, seppur accompagnata da poteri preventivi ed impeditivi di non poco momento (la convocazione dell'assemblea nell'inerzia dell'organo amministrativo, la promozione di azioni di responsabilità, la facoltà di ricorrere all'intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c.). Tant'è che un percorso di recupero e rafforzamento della funzione del collegio sindacale è stato perseguito attraverso l'elaborazione dei principi di comportamento elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri (si pensi in particolare alla Norma 11.1 in tema di attività diretta alla prevenzione ed emersione della crisi), che in qualche modo hanno anticipato i segnali di cambiamento destinati a confluire nel Codice della crisi.

A confronto con il ruolo del collegio sindacale, quello del revisore presuppone un'attività continuativa di verifica dei dati aziendali, che culmina nel giudizio sul bilancio, senza peraltro possibilità di intervento diretto, volto a impedire o a sanzionare il comportamento degli amministratori in caso di rilevazione di irregolarità o violazioni di legge. L'attività di revisione assume maggiore o minore significato in relazione al flusso informativo con il collegio sindacale cosicché nella pratica è frequente veder emergere incongruenze negli assetti e, soprattutto, nella fase patologica dell'impresa, contrapposizioni tra gli organi, che tendono a esonerarsi da responsabilità, di fronte ad azioni intentate dagli azionisti o in sede concorsuale, imputandola, l'uno, all'omessa o ritardata informazione da parte del revisore e l'altro, all'inerzia del collegio di fronte a pur tempestive segnalazioni.

Come interviene allora il Codice della crisi rispetto all'attuale assetto? Il Codice della crisi è intervenuto per risolvere queste distorsioni del sistema, andando ad incidere profondamente sul ruolo operativo dell'organo di controllo ed attribuendo funzioni specifiche di vigilanza e di allerta attraverso la devoluzione all'organo di controllo, così come al revisore, di un input per la segnalazione – quanto più tempestiva possibile – del manifestarsi della crisi di impresa.

Il punto di riferimento è una norma molto importante: l'art. 14. Questa disposizione opera su più fronti e prevede che gli organi di controllo societari – ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni – hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste un equilibrio economico-finanziario, qual è il prevedibile andamento della sua gestione. Oltre a ciò, l'organo di controllo ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi di impresa. Evidentemente,

na, nel quale i poteri im-
paiono coerenti con i ri-

della funzione di control-
come disegnata dal codi-
lle verifiche periodiche e
ministrazione, seppur ac-
poco momento (la convo-
istrativo, la promozione di
vento del Tribunale ex art.
amento della funzione del
aborazione dei principi di
ottori commercialisti e dei
tema di attività diretta alla
e modo hanno anticipato i
ce della crisi.

o del revisore presuppone
che culmina nel giudizio sul
etto, volto a impedire o a
caso di rilevazione di irre-
assume maggiore o minore
collegio sindacale cosicché
enze negli assetti e, soprat-
zioni tra gli organi, che ten-
ioni intentate dagli azionisti
sa o ritardata informazione
di fronte a pur tempestive

all'attuale assetto? Il Codice
oni del sistema, andando ad
rgano di controllo ed attri-
a attraverso la devoluzione
input per la segnalazione -
ella crisi di impresa.

nte: l'art. 14. Questa disposi-
i controllo societari - ciascu-
lgo di verificare che l'organo
e conseguenti idonee iniziati-
ato, se sussiste un equilibrio
ento della sua gestione. Oltre
e immediatamente all'organo
si di impresa. Evidentemente,

la norma si ispira all'intento di valorizzare gli strumenti di prevenzione della crisi, proclamato in più occasioni a livello unionale. (Raccomandazione 2014/135/UE; Piano d'azione imprenditorialità 2020; Direttiva (UE) 2019/1023, che prevede l'introduzione di «strumenti di allerta ... in grado di individuare situazioni» che possano determinare la «probabilità di insolvenza» - art. 3, 1° co.). È del resto diffusa l'idea che la precoce emersione della crisi eviti il suo aggravamento, assicurando migliori prospettive di soddisfazione dei creditori: nell'esperienza, infatti, ciò che emerge è la stretta correlazione tra la tempestività all'accesso alle procedure concorsuali e la possibilità di salvaguardare i valori aziendali.

L'analisi dell'art. 14 CCII suggerisce di riflettere almeno su quattro profili. Innanzitutto, l'individuazione dei poteri e dei doveri; l'input dell'organo di controllo induce a un'esauriente valutazione diagnostica da parte degli amministratori che, non a caso, devono fornire una spiegazione (possibilmente propositiva) in termini di scelte e soluzioni. L'obiettivo è proprio quello dell'intervento preventivo, perché naturalmente gli strumenti per eliminare delle condizioni di criticità, come sono quelli che si auspica possa individuare in questa fase l'organo di controllo, divengono del tutto inefficaci se applicati in un contesto di squilibrio ormai irreversibile.

Punto centrale sono poi le modalità di segnalazione, che ci fanno comprendere meglio sia in cosa si sostanzia il potere-dovere degli organi di controllo, sia quando e come vada esercitato. La comunicazione deve essere motivata (art. 13, 2° co., CCII); la motivazione deve essere fatta per iscritto, a mezzo pec o con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; non deve essere quindi una generica richiesta di informazioni o una generica segnalazione, ma deve possedere un contenuto specifico. Tanto più il contenuto sarà specifico, tanto più, da un lato, apparirà giustificata la richiesta dell'organo di controllo, dall'altro, potranno essere più o meno puntuali le risposte e gli interventi, anche correttivi, degli amministratori. Inoltre, deve essere fissato un termine non superiore a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, entro il quale l'organo amministrativo deve poi riferire in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. La segnalazione agli amministratori dei fondati indizi della crisi innesca un percorso molto invasivo per la vita della società che, in modo progressivo, può eventualmente condurre, ove non siano adottati gli opportuni correttivi, all'apertura della liquidazione giudiziale. Non a caso, anche sull'onda dell'esperienza francese, secondo alcuni commentatori, sarebbe preferibile che le fasi istituzionali della segnalazione da cui muove la procedura di allerta fossero precedute da un cd. "momento zero", una sorta di confronto informale tra l'organo di controllo e l'organo amministrativo, nel quale si potrebbero preavvisare gli amministratori affinché possano individuare elementi correttivi o anche indicare circostanze ostative all'apertura della procedura.

Questo potere di segnalazione motivata ci può indurre a pensare che venga aperta una breccia nel limite di incidenza sul merito della gestione, esorbitando

le funzioni tradizionali del collegio sindacale? L'art. 13, 2° co., CCII precisa infatti che la segnalazione diretta dai sindaci all'OCRI interviene «in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di *mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie*». Evidentemente, laddove affida all'organo di controllo il compito di valutare se sia stato effettuato tutto quanto necessario, pare attribuirgli un giudizio sul merito delle decisioni assunte dagli amministratori, la cui incidenza dipenderà evidentemente dall'interpretazione che si darà alla nozione di "necessarietà" delle misure.

Da questo momento, quindi, in base alle risposte degli amministratori, e soprattutto del giudizio dell'organo di controllo, si passerà a quello che è l'obbligo di segnalazione all'organismo di composizione della crisi, che scatta in caso di omessa o inadeguata risposta o mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare lo stato di crisi. E qui si apre la procedura di al-lerta, con la sua penetrante invasività sull'impresa, che sarà oggetto di altra relazione.

Prima di trattare gli altri temi che mi sono stati affidati, vorrei suggerire alcuni spunti di riflessione. Viene infatti da domandarsi se si possano ravvisare rischi di abuso in questo potere/dovere di segnalazione dell'organo di controllo. E ci sono almeno due aspetti di potenziale inefficienza dello strumento.

Sotto un primo profilo, in forza dell'art. 14 CCII, la segnalazione all'organo amministrativo o all'OCRI dell'esistenza di fondati indizi dello stato di crisi dell'impresa non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico di Sindaco o di revisore. Questa norma forse meriterebbe una lettura in qualche modo restrittiva, perché non è pensabile – proprio perché la segnalazione deve essere una segnalazione motivata – che questo potere possa essere esercitato fino ai limiti dell'arbitrarietà. È chiaro che il potere debba essere utilizzato solo nel caso di indizi fondati, reali e gravi, che giustifichino l'avvio di un processo, i cui esiti possono essere salvifici ma anche degenerativi. Pur essendo pacifica la *ratio* della norma, finalizzata a salvaguardare l'indipendenza dell'organo di controllo, si dovrebbe infatti individuare un correttivo per le ipotesi in cui le segnalazioni possano essere non supportate da fondati indizi o magari motivate da una finalità di tutela in termini di responsabilità.

Per altro verso, la valutazione dell'incidenza del potere-dovere di segnalazione è strettamente connaturata all'applicazione degli indici. In questo senso, più si andrà nel senso di un'indicazione rigida di questi valori, più la valutazione dell'organo di controllo apparirà vincolata. E, soprattutto, un elemento importante da chiarire sarà se di tali indici si possa svolgere comunque una valutazione complessiva in modo tale da porli a confronto ed eventualmente individuare punti di riequilibrio, anche attraverso un esame comparativo, ovvero si debba propendere per una rigida applicazione tecnica. Molto inciderà anche la rilevanza o meno della cd. "way out", vale a dire la possibilità a livello convenzionale di indicare parametri differenti, adeguati alle particolarità dell'impresa. L'indivi-

duazione di questi indici sarà un modo per attribuire una maggiore caratterizzazione all'organo di controllo e per valorizzare anche gli assetti, ma sarà anche un modo per sminuire la rilevanza degli indici normativi di riferimento ed eventualmente indurre un'eccessiva eterogeneità dei criteri e quindi dei giudizi.

La riforma infine favorirà un diverso equilibrio dei rapporti tra organo di controllo e revisore. Da un lato, gli obblighi di rilevazione precoce della crisi e di attivazione tendono ad accentuare le interferenze tra le due attività, anche se la rilevazione viene effettuata con riferimento alle singole funzioni. Nel decreto correttivo si sottolinea che il recupero dei rapporti tra gli organi sia da rinvenirsi proprio nei flussi informativi. E infatti è previsto che l'organo di controllo e il revisore debbano reciprocamente informarsi rispetto alle segnalazioni che svolgono, alle risposte che ricevono ed all'eventuale successiva attivazione dell'allerta.

2. Operazioni straordinarie e strumenti per il finanziamento dell'impresa

Alla luce delle considerazioni svolte nella prima parte dell'intervento, può essere opportuno dedicare ora qualche cenno al ruolo dell'organo di controllo nelle società per azioni in difficoltà, in quelle società in cui lo squilibrio possa essere ancora corretto con gli strumenti tipici del diritto societario, anziché con quelli previsti dal legislatore concorsuale. Sotto questo profilo, infatti, è chiaro che rispetto al momento in cui si preavvisa un vero e proprio squilibrio, i doveri di vigilanza dell'organo di controllo assumano una particolare connotazione per la circostanza che la società si trovi in una fase preventiva – nella cd. zona di "twilight", in cui si cominciano a percepire i segni di un potenziale più o meno imminente squilibrio. È evidentemente un momento in cui non può ancora operare il percorso dell'allerta, ma i rapporti informativi e la collaborazione tra i diversi organi possono comunque perseguire la prevenzione della crisi e vanno perciò valorizzati. In queste situazioni le dinamiche relazionali tra gli organi sociali ricevono una declinazione particolare perché la valutazione del rispetto degli obblighi amministrativi deve essere svolta sia nell'ottica del perseguimento dell'interesse dell'impresa, ma anche e soprattutto nella prospettiva di salvaguardia dei creditori. Emerge così quella natura ancipite di alcune operazioni straordinarie, alle quali si ricorre proprio quando cominciano i segni di difficoltà dell'impresa, che vengono pongono in luce anche i rischi di degenerazione. È chiaro che numerose operazioni straordinarie possono essere realizzate per assecondare, ad esempio, il tentativo di separare all'interno della società i settori meno performanti rispetto a quelli più solidi. Naturalmente questa operazione – che in una prospettiva puramente di impresa può portare a un miglioramento della situazione complessiva – vista in un'ottica prognostica e nell'interesse dei creditori, ove non generi l'auspicato risanamento dell'impresa, potrebbe tradursi nell'aggravamento delle ragioni creditorie. Riflessioni analoghe possono essere sviluppate anche in relazione ad operazioni con le banche: in tal senso, la ricerca di nuove fonti di finan-

ziamento può suscitare valutazioni differenti a seconda della complessiva situazione societaria in cui avviene. In siffatti contesti, ci si attende che, per adempiere diligentemente al proprio obbligo di vigilanza, l'organo di controllo non possa limitarsi ad accertare la correttezza formale delle operazioni, ma debba spingersi ad indagare il rapporto tra gli interessi della società e quelli del ceto creditore.

3. I "pool" di banche nella soluzione delle crisi di impresa

Si è detto dell'importanza di valutare i rapporti con le banche ed i contesti nei quali vengono richiesti ed ottenuti il finanziamento ed il credito.

La rilevanza degli istituti di credito ai fini della valutazione della continuità aziendale emerge sotto diversi ulteriori profili.

Il 4° co. dell'art. 14 del Codice della crisi aveva inteso attribuire alle banche, agli intermediari finanziari, nel momento in cui comunicavano ai clienti variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, di darne notizia anche agli organi di controllo societari. Questo comma è stato abrogato dalla legge 27/2020, ma in realtà aveva una sua rilevanza, sia per sottolineare l'importanza dei flussi informativi verso l'organo di controllo, sia in relazione al ruolo delle banche nella valutazione della continuità.

In relazione alla valutazione della continuità, possiamo far riferimento a due strumenti ancora contemplati nel Codice della crisi.

Uno è la *convenzione di moratoria*, cui l'art. 62 CCII ha dato una portata più ampia rispetto al passato e che è affine agli accordi conclusi dalle società con le banche, allo scopo di mantenere aperte le linee di credito, dilazionare i pagamenti e riscadenziare i debiti. Si tratta di un accordo con contenuti eterogenei, significativamente affidato all'autonomia negoziale e diretto a creare una sorta di armistizio tra la società e il ceto creditore. Realizza una regolamentazione provvisoria degli effetti della crisi, rispetto ai quali l'organo di controllo, informato dall'organo amministrativo, deve: (a) verificare l'effettiva coerenza degli impegni assunti con l'obiettivo di coordinamento e del risanamento, nonché (b) accertare che lo squilibrio dell'impresa sia di un'entità tale da poter essere corretto senza ricorrere a strumenti più incisivi.

L'altro strumento che può valorizzare il ruolo delle banche nella valutazione della continuità e nella soluzione della crisi è il pool di banche. Si tratta infatti di una convenzione che può giocare un ruolo fondamentale nell'ambito di operazioni di risanamento, rispetto alle quali le banche si caratterizzano come soggetti qualificati per supervisionare l'andamento dell'esposizione delle imprese, valutare lo stato di crisi, adottare misure correttive come i piani di risanamento, supervisionandone anche la corretta esecuzione. L'aspetto innovativo della riforma è quindi quello di aver individuato o, meglio, preso coscienza di nuovi strumenti di risoluzione stragiudiziale che sfruttano le esperienze nate nella prassi bancaria. I finanziamenti in pool, cui si ricorre per fabbisogni finanziari

importanti, per piani pluriennali o per imprese di maggiori dimensioni, sono infatti caratterizzati dalla presenza di un gruppo di banche che, congiuntamente, sulla scorta di un contratto comune, concedono credito al medesimo debitore, assicurandosi contestualmente una ripartizione del rischio tra tutti gli istituti di credito coinvolti.

4. Nozioni di economia dei gruppi di imprese

Venendo all'ultimo tema del mio intervento, mi soffermerò sulle novità in tema di nozione e disciplina del gruppo di imprese nel Codice della crisi.

Il gruppo nasce più che altro come un fenomeno economico ed è a tutti noto il suo aspetto di assoluta eterogeneità. Conosciamo gruppi aziendali, che possono essere verticali o orizzontali; gruppi che si creano attraverso partecipazioni dirette – quindi con un'acquisizione di partecipazioni che possono essere totalitarie, di maggioranza assoluta, di maggioranza relativa o talora anche di minoranza. È possibile alle volte una partecipazione indiretta all'interno dei gruppi, creata attraverso sub-holding (e anche qui possiamo avere partecipazione indiretta, di maggioranza assoluta o relativa o ancora di minoranza). Le strutture possono essere particolarmente complesse, soprattutto in ambito internazionale, spesso caratterizzato dalla presenza di imprese intermedie, e si possono creare partecipazioni reciproche dirette o indirette. I gruppi possono poi, ad ulteriore dimostrazione della loro eterogeneità, essere classificati in base all'attività svolta, alla natura del soggetto economico, alla loro estensione territoriale.

In spregio alla crescente rilevanza economica, anche il nostro legislatore ha sempre evitato di offrire una definizione giuridica di gruppo, di dirci se e quando lo si possa ritenere costituito, rivelandosi non certo precoce nel cogliere tale fenomenologia e le sue implicazioni. Il codice civile del 1942 infatti la ignorava, preoccupandosi esclusivamente di disciplinare gli aspetti patologici del controllo di una società da parte dei singoli azionisti o di altra società, cioè del fenomeno che costituisce normalmente il filo conduttore da cui nasce il gruppo e ne costituisce la spina, derivante dall'acquisto di azioni della società controllante da parte della controllata.

Nel nostro codice troviamo, come riferimento per andare a individuare le forme di aggregazione di imprese a cui applicare una disciplina trans tipica, la fattispecie del controllo che si articola nel controllo di diritto o di fatto (attraverso un'influenza dominante nell'assemblea) o ancora nel controllo da contratto. A questo concetto si affianca la definizione di collegamento, ad indicare quelle forme di influenza notevole nell'ambito delle società.

A lungo i delicatissimi temi sollevati dalle controverse fattispecie del controllo, dei collegamenti e del gruppo sono stati affrontati occasionalmente e con aneliti settoriali.

All'indomani della riforma del 2003, l'introduzione degli artt. 2497-2497 *septies* c.c. è stata dunque segnalata come la presa d'atto a livello generale e più ampio

di un processo di riconoscimento del fenomeno del gruppo, che via via si era fatto strada nel nostro ordinamento, tanto a livello giurisprudenziale quanto in ambito legislativo (seppure in settori speciali). Le predette norme regolano infatti, se non ancora organicamente e limitatamente, le principali questioni ad esso connesse: la trasparenza pubblicitaria, gli obblighi informativi, la responsabilità della società o ente capogruppo, la tutela dei soci di minoranza e dei creditori, i finanziamenti, il diritto di recesso del socio esterno. Con la riforma, il tratto caratterizzante del "gruppo" viene definitivamente identificato nella «direzione unitaria», che consiste in un'attività di indirizzo delle decisioni gestorie dell'impresa, con una nozione più ampia di quella di controllo, coincidente con l'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori, dei poteri organizzativi e delle scelte di finanziamento dell'impresa. Come si evince dall'art. 2497 *sexies* c.c., la sussistenza del controllo può far semplicemente presumere la direzione unitaria, per l'esistenza della quale è indispensabile constatare la presenza di altri elementi, tali da configurare un'attività permanente e sistematica di ingerenza nelle scelte amministrative della società subordinata. Sotto altro profilo, va segnalato che nel nostro ordinamento si rinvencono in diverse fonti numerose disposizioni attinenti ad aspetti anche settoriali del fenomeno di gruppo, rispetto alle quali si è andato distinguendo un significativo sforzo dottrinale volto a riordinare i frammenti della disciplina dell'organizzazione del gruppo, rinvenibili in disposizioni codicistiche o di leggi speciali.

In questo senso, la riforma della disciplina della crisi d'impresa suggerisce una rinnovata riflessione sul tema dei gruppi.

A livello comunitario, come noto, la crisi di gruppo è specificatamente disciplinata dal Regolamento n. 848/2015, applicabile in Italia dal 2017, caratterizzato da un approccio formale e procedurale ed avente ad oggetto le procedure d'insolvenza transfrontaliere. Da questo regolamento emerge un concetto di gruppo non perfettamente sovrapponibile con quello che si può desumere dal frastagliato panorama delle norme italiane: infatti esso definisce il gruppo di società riferendosi al holding quale impresa madre ed alle sue controllate, direttamente o indirettamente, come imprese figlie: in sostanza, la nozione di gruppo delineata dal legislatore europeo è ispirata ad un modello gerarchico e si fonda esclusivamente sull'attività di direzione coordinamento esercitata dalla *parent company* rispetto alle società figlie, rimanendone apparentemente escluse quelle forme di aggregazione di impresa caratterizzate da un minor grado di integrazione o da un collegamento cd. "di fatto". Il criterio per l'individuazione della holding è la redazione di un bilancio consolidato secondo i principi unionali.

In ambito interno, già la disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria del gruppo di imprese (artt. 80 ss. d. lgs. n. 270/1999 e s.m. – estesa alle imprese bancarie ed assicurative ex artt. 98 e 105 T.U.B.) e quella contenente misure per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza (la cd. procedura speciale di ammissione immediata), introdotta con il d.l. n. 347/2003

se
 el gruppo, che via via si era
 giurisprudenziale quanto in
 redette norme regolano in-
 le principali questioni ad es-
 i informativi, la responsabili-
 i di minoranza e dei credito-
 arno. Con la riforma, il tratto
 identificato nella «direzione
 le decisioni gestorie dell'im-
 trolo, coincidente con l'eser-
 i poteri organizzativi e delle
 ce dall'art. 2497 *sexies* c.c., la
 esumere la direzione unitaria,
 atare la presenza di altri ele-
 sistematica di ingerenza nelle
 tto altro profilo, va segnalato
 se fonti numerose disposizio-
 o di gruppo, rispetto alle qua-
 dottrinale volto a riordinare i
 gruppo, rinvenibili in disposi-

crisi d'impresa suggerisce una
 è specificatamente disciplina-
 alia dal 2017, caratterizzato da
 oggetto le procedure d'insol-
 emerge un concetto di gruppo
 si può desumere dal frastaglia-
 finisce il gruppo di società rife-
 sue controllate, direttamente o
 la nozione di gruppo delineata
 gerarchico e si fonda esclusiva-
 ercitata dalla *parent company* ri-
 emente escluse quelle forme di
 inor grado di integrazione o da
 ndividuazione della *holding* è la
 incipi unionali.

l'amministrazione straordinaria
 1999 e s.m. – estesa alle imprese
 e quella contenente misure per
 ese in stato di insolvenza (la cd.
 introdotta con il d.l. n. 347/2003

conv. nella l. n. 39/2004 e s.m. (con d.l. n. 135/2018), come posto in luce da au-
 torevole dottrina, aveva indotto a ritenere che anche il sistema di controllo pre-
 ventivo della crisi non potesse prescindere alla dimensione del gruppo.

Da ultimo, il Codice della crisi colma una lacuna ed introduce una disciplina or-
 ganica, seppur settoriale, in ambito concorsuale, per la crisi dei gruppi di impre-
 se (artt. 284-292 CCII). L'intervento legislativo è certamente apprezzabile perché
 segna il momento dell'emersione normativa del fenomeno della crisi di gruppo,
 offrendo uno strumento di gestione unitaria per l'intero complesso. Peraltro, a
 fini di definizione del fenomeno, si limita a richiamare il criterio dell'esercizio
 dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. e la presunzione di
 sussistenza dell'attività in tutte le ipotesi in cui vi sia una società o un ente tenu-
 to al consolidamento del bilancio), restando altresì condizionato dal dogma del-
 la distinzione e separazione delle masse (attive e passive) di ogni singola com-
 pagine facente parte del gruppo; dogma dal quale possono derivare pensanti
 incongruenze.

La riforma tiene in conto il fatto che, quando si è in presenza di un gruppo di
 imprese, è frequente che la crisi investa tutti o molte di esse, essendo di conse-
 guenza necessario affrontare detta situazione in un'ottica unitaria con riferimen-
 to a tutte le procedure concorsuali. In tal senso, il legislatore ha perseguito le li-
 nee direttive di natura sostanziale e processuale contenute nell'art. 3 legge de-
 lega n. 155/2017, volte a valorizzare il carattere unitario della crisi o dell'insol-
 venza di gruppo, ma ha mantenuto fermi tanto il principio di autonomia delle
 masse attive e passive delle imprese di gruppo (art. 3, 1° co., lettera d)), quanto
 l'autonomia giuridica di ciascuna compagine facente parte a del gruppo.


In conclusione, ne esce rafforzata l'idea che l'appartenenza al gruppo importi
 l'applicazione di una pluralità di regole, di introduzione e fonte differente, ma
 caratterizzate dal perseguimento di obiettivi comuni che vanno poi a costituire
 una disciplina transtipica del gruppo.

Il volume raccoglie le trascrizioni e le relazioni rivisitate presentate nel "Corso di alta formazione per Gestori della crisi di impresa" e offre un quadro completo su crisi d'impresa, insolvenza e sovraindebitamento del consumatore.

È aggiornato alla luce delle più recenti innovazioni normative, nazionali (tra cui da ultimo le modifiche alla legge sul sovraindebitamento previste dalla L. n. 176/2020) ed europee, ed arricchito con la più significativa dottrina e giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il volume include i contributi dei più autorevoli magistrati, professori universitari, avvocati e dottori commercialisti che quotidianamente operano sul territorio nazionale e costituisce una risorsa formativa preziosa per tutti coloro che, occupandosi di questa materia, vogliono sviluppare una completa ed articolata visione, anche in chiave europea, delle più significative interpretazioni giurisprudenziali, dottrinali ed operative fornite dai diversi punti di vista che le diverse professioni seco portano.

Il Corso è stato organizzato dal Laboratorio sul sovraindebitamento del consumatore dell'Università del Piemonte Orientale con la collaborazione scientifica e con il patrocinio dell'ente di formazione IuseFOR, Eutekne S.p.A., del Centro CRISI dell'Università degli Studi di Torino, della Fondazione Anti Usura La Scialuppa CRT Onlus e di Aste Giudiziarie S.p.A., secondo le Linee Guida sviluppate dalla Scuola Superiore della Magistratura in tema di formazione ed aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza ai sensi del secondo comma dell'art. 356 C.C.I.I.



€ 50,00 I.V.A. INCLUSA